



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.02.2004

C(2004)317fin

Oggetto: Aiuto di Stato N 630/2003 – Italia
Musei di interesse locale – Regione autonoma della Sardegna

Signor Ministro,

1. Procedimento

Con lettera del 5 dicembre 2003, registrata presso la Commissione il 12 dicembre 2003, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti alla valorizzazione delle attività dei musei di interesse locale in Sardegna.

2. Descrizione della misura

Il 30 giugno 1992 la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 25/49, ha istituito un regime di aiuti, su base annuale per un periodo di tempo illimitato, per finanziare l'allestimento di musei di interesse locale nella Regione autonoma della Sardegna¹. L'obiettivo del regime è di conservare, diversificare e migliorare l'offerta culturale della Regione stimolando l'iniziativa di quei soggetti che sono in possesso di beni di particolare valore culturale affinché rendano pubblico il godimento di tali beni.

Come descritto sopra, il regime esiste dal 1992. Infatti è stato operativo ogni anno da allora, eccetto nel 1994 e nel periodo 2000-2003, quando la sua applicazione è stata sospesa causa esiguità delle risorse finanziarie. Non sembra che il regime sia stato precedentemente notificato alla Commissione. L'attuale notifica riguarda la ripresa del regime nel 2004. La base giuridica e le modalità di finanziamento restano immutate rispetto al 1992.

¹ In base alla Legge regionale n. 1 del 7.2.1958 che autorizza le autorità regionali della Sardegna a finanziare attività museali al fine di salvaguardare il patrimonio culturale della Regione e dell'articolo 86 della Legge regionale n. 6 del 1992 che estende l'ambito di tale legge, inizialmente limitata ai musei di interesse regionale e municipale, per includervi i musei di interesse locale.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

In base al regime in questione, qualsiasi soggetto o persona giuridica senza fine di lucro (associazioni, enti ecclesiastici, istituti per la formazione, ecc.) che intenda ospitare ed espletare funzioni espositive può chiedere una sovvenzione a fondo perduto a copertura del 50% dei costi ammissibili del progetto.

I costi ammissibili comprendono:

- (i) la ristrutturazione e il riadattamento di locali destinati a musei, in vista dell'allestimento di esposizioni di oggetti di valore culturale;
- (ii) il restauro, la conservazione e la manutenzione degli oggetti esposti;
- (iii) la sistemazione scientifica e didattica dei reperti; e
- (iv) le attività promozionali volte ad aumentare la sensibilizzazione del pubblico rispetto alle attività museali.

Sono specificamente esclusi dai costi ammissibili:

- (i) l'acquisto di immobili e
- (ii) i costi di gestione.

I soggetti interessati a fruire dell'aiuto finanziario devono presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, la domanda per la realizzazione di un progetto museale. Le autorità regionali selezionano i progetti da finanziare in base alle risorse finanziarie disponibili e purché rispondano alle finalità espositive ed educative di un museo.

I destinatari selezionati devono quindi presentare un progetto esecutivo sulla base del quale viene stipulato un contratto tra il beneficiario e la Regione autonoma della Sardegna. Il contratto sancisce i diritti e gli obblighi del beneficiario inclusi i costi ammissibili, gli accordi di cofinanziamento e i tempi della realizzazione. Vi sono inoltre specificate le modalità dell'esposizione, gli orari di apertura al pubblico e i servizi da offrire nonché l'eventuale definizione di un biglietto d'ingresso.

L'ammontare annuo esatto del finanziamento dipende dalle domande e dalle risorse finanziarie regionali disponibili. Nel periodo dal 1992 al 1999 il finanziamento medio annuo complessivo è stato di circa 400 000 EUR, con punte massime nel 1997, anno in cui si sono registrati contributi per oltre 1 milione di EUR. Le autorità non prevedono modifiche sostanziali dell'importo e ritengono che le risorse stanziare nel 2004 ammonteranno a circa 400 000 EUR.

3. Valutazione della misura

La Commissione innanzi tutto ha esaminato se la misura possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE in base al quale "sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Presenza di risorse di Stato

Il regime è gestito dalle autorità regionali mediante risorse finanziarie regionali. È chiaro che tali fondi costituiscono fondi pubblici ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 dato che, conformemente alle regole comunitarie, i fondi in possesso delle autorità regionali devono essere considerati come risorse di Stato².

Incidenza sugli scambi intracomunitari

Affinché rientrino nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, le misure di Stato devono inoltre avere un effetto reale o potenziale sugli scambi intercomunitari. Ad eccezione di pochi grandi musei di fama internazionale, i cittadini non attraversano le frontiere principalmente per visitarli. La Commissione, in generale, ha ritenuto che i progetti di portata limitata dei musei di interesse locale non incidono sugli scambi intracomunitari³. Pertanto, tenuto conto della natura locale delle attività che saranno finanziate dal regime notificato, della loro portata limitata e del modesto ammontare dell'aiuto finanziario, la misura in esame non sembra avere alcuna incidenza sul commercio intracomunitario.

Vantaggi concessi a talune imprese e distorsioni di concorrenza

Inoltre, affinché le misure di Stato ricadano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, gli aiuti di Stato devono favorire talune imprese e falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica⁴. Le misure previste dalla autorità italiane sono in favore di attività museali intraprese da persone fisiche e da persone giuridiche senza fine di lucro. Si potrebbe considerare che le attività museali della portata indicata dal regime in oggetto non costituiscono attività economica, ossia attività commerciali in un settore caratterizzato dalla concorrenza⁵.

Di conseguenza la misura notificata in favore dei musei non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87(1) del trattato CE.

In ogni modo, anche qualora l'applicazione della misura dovesse comportare la concessione di aiuti di Stato in taluni casi specifici, la Commissione considera che tali aiuti potrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato comune in virtù dell'esenzione di cui all'articolo 87(3)(d). La misura è chiaramente indirizzata alla conservazione del patrimonio culturale e a facilitarne il godimento da parte del pubblico. In considerazione dell'ammontare ridotto del finanziamento e della natura

² Decisione della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84 Germany/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

³ Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione del 27.10.1999, N530/99 - "Restauro del monastero di Santa Maria de Santa Retuerta" (Spagna), http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/comp-1999/n503-99.pdf e la decisione della Commissione del 21.1.2003, NN 136/A/02 "Ecomusée d'Alsace" (Francia), GU C 97 del 24.4.2003.

⁴ Decisione della Corte di giustizia del 23 aprile 1991 nella causa C 41/90 Hofner e Elser, punto 21.

⁵ Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione del 21.1.2003, NN 136/A/02 "Ecomusée d'Alsace" (Francia), GU C 97 del 24.4.2003.

locale delle attività coinvolte, la misura non altera le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

4. **Decisione**

La Commissione ha pertanto deciso che la misura in causa non costituisce aiuto.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Il mancato ricevimento della richiesta motivata entro il termine suddetto sarà interpretato dalla Commissione come tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Le richieste motivate devono pervenire a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza.
Direzione G
B-1049 BRUXELLES
Fax : +32 2 296 12 42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Mario Monti
Membro della Commissione